

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 4 MAGGIO 1961

(33^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CADORNA

INDICE

Disegni di legge:

« Riordinamento della indennità ai primi capitani, dell'indennità ai componenti i Corpi musicali militari e del soprassoldo ai sottufficiali e alla truppa dell'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia addetti ai radiocollegamenti » (1410) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 388, 389
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	389
VENUDO, <i>relatore</i>	388

« Norme modificative ed integrative della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate » (1482) (D'iniziativa dei deputati Guadalupi ed altri; Durand De La Penne; Spadazzi ed altri; Colitto; Romano Bruno ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	395
----------------------	-----

« Modifiche all'ordinamento dell'Aeronautica militare » (1509) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 391, 392
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	391, 392
CORNAGGIA MEDICI, <i>relatore</i>	391, 392

« Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale » (1510) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	393, 394
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	393, 394
CORNAGGIA MEDICI, <i>relatore</i>	393

La seduta è aperta alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Cadorna, Cornaggia Medici, De Luca Luca, Gerini, Januzzi, Marazzita, Marchisio, Massimo Lan-

4^a COMMISSIONE (Difesa)33^a SEDUTA (4 maggio 1961)

cellotti, Palermo, Pajetta, Piasenti, Scappini, Tolloy, Vaccaro, Vallauri, Venudo e Vergani.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Caiati.

TOLLOY, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Riordinamento dell'indennità ai primi capitani, dell'indennità ai componenti i Corpi musicali militari e del soprassoldo ai sottufficiali e alla truppa dell'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia addetti ai radiocollegamenti » (1410)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento dell'indennità ai primi capitani, dell'indennità ai componenti i Corpi musicali militari e del soprassoldo ai sottufficiali e alla truppa dell'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia addetti ai radiocollegamenti ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Faccio presente che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare per la parte di propria competenza.

VENUDO, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, lo scopo del disegno di legge in esame è implicito nella dizione stessa del titolo: « Riordinamento delle indennità ». Si tratta, cioè, di riordinare, di contemplare in un'unica legge e di adeguare — almeno approssimativamente — al valore attuale della moneta, le indennità concesse al personale dei vari Corpi militari con disposizioni particolari e in tempi diversi, e di estenderle anche al personale di altri Corpi che non ne usufruiscono ancora, pur trovandosi nelle condizioni per cui ne hanno diritto, per un principio di giustizia equiparativa. Il regio decreto-legge 28 marzo 1915, n. 339, che istituisce la qualifica di « primo capitano », all'articolo 3 dice: « Ai primi capitani sarà assegnata una indennità fissa annua di lire 200 e tutte le indennità eventuali del grado superiore ».

Con varie successive disposizioni tale indennità venne elevata a lire 400, fu resa pensionabile e fu — via via — estesa ai primi tenenti di vascello, ai primi capitani dei Corpi militari della Marina e dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 — riguardante il conglobamento totale del trattamento economico del personale dello Stato — elenca all'articolo 5 il personale militare, ma non fa riferimento, dimentica, cioè, i primi capitani ai fini della norma che attribuisce loro la indennità del grado superiore.

Si tratta, quindi, di colmare un'involontaria lacuna.

Inoltre va aggiornata la legge 8 gennaio 1952, n. 15, sulla « Revisione e unificazione delle indennità di specializzazione », che si limita ad elencare i sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica specializzati o specialisti, e non si estende anche al personale specializzato degli altri Corpi come carabinieri, guardie di finanza e guardie di pubblica sicurezza.

Passiamo ora all'esame degli articoli.

L'articolo 1 provvede al riordinamento dell'indennità ai primi capitani. Nella rivalutazione dei trattamenti economici accessori è ormai prassi adottare il coefficiente 30, e perciò l'articolo 1, al primo comma, provvede ad elevare l'indennità ai primi capitani da lire 400 a lire 12.000 annue.

Il secondo comma prevede la riliquidazione d'ufficio — con effetto dal 1° luglio 1960 o dalla data della cessazione dal servizio, se posteriore — delle pensioni ordinarie liquidate ai primi capitani anteriormente all'entrata in vigore del provvedimento, e ciò in quanto l'indennità di cui al primo comma è pensionabile.

Il terzo comma non fa che colmare la cenata lacuna del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Gli articoli 2, 3, 4 e 5 provvedono a riordinare la materia e, cioè, le varie indennità concesse — e disciplinate da varie disposizioni legislative e regolamentari — ai maestri direttori d'orchestra dei Corpi musicali, ai vicedirettori o capi musica e ai musicanti, e

4^a COMMISSIONE (Difesa)33^a SEDUTA (4 maggio 1961)

a rivalutare la misura dell'indennità stessa. Per i sottufficiali vicedirettori o capi musica viene, inoltre, stabilita la non cumulabilità dell'indennità in parola con quella di specializzazione eventualmente spettante ai sensi della legge 8 gennaio 1952, n. 15, la quale nella tabella contemplante le specializzazioni, contiene anche la voce « capi musica ».

Per i sottufficiali di Marina l'indennità è soggetta alle riduzioni in base a quanto è stabilito dal comma secondo dell'articolo 3 di detta legge, e, cioè, che: « Nei confronti del personale della Marina che abbia diritto agli assegni giornalieri di imbarco le indennità sono diminuite — a seconda del grado — dal dieci al quaranta per cento ».

L'articolo 4 del disegno di legge in esame non è che la trascrizione dell'articolo 5 della legge 8 gennaio 1952, n. 15.

L'articolo 6 provvede, invece, alla rivalutazione e alla estensione del soprassoldo previsto dal regio decreto 21 ottobre 1926, numero 1496, rimasto finora invariato. Questo decreto, che reca il titolo « Indennità al personale militare dei radiotelegrafisti dell'Esercito », contempla un soprassoldo giornaliero e un supplemento per i giorni di effettiva permanenza nelle stazioni, al solo personale dell'Esercito, e nella seguente misura: capitazione radiotelegrafisti: marescialli e sergenti maggiori lire 1, caporali maggiori lire 1,50 più 1; radiotelegrafisti: sergenti lire 1,50 più 1, caporali maggiori lire 0,50 più 0,50, caporali e soldati 0,50 più 0,20, eccetera.

Il soprassoldo va evidentemente elevato ed esteso anche al personale fin ora escluso, il quale, avendo superato appositi corsi di abilitazione e di addestramento, sia addetto al servizio dei radiocollegamenti.

Il riordinamento degli assegni contemplato dal disegno di legge in esame ha decorrenza dal 1° luglio 1960.

Viene invece prevista la decorrenza dal 1° luglio 1956 per quanto è contenuto nel terzo comma dell'articolo 1, il quale — come si è detto — tende a colmare un'involontaria lacuna del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19

Quanto alla copertura, come ha già ricordato l'onorevole Presidente, la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non

aver nulla da osservare per la parte di propria competenza.

C A I A T I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per quanto riguarda i primi capitani desidero precisare che essi, come grado, percepiscono l'indennità fissa di cui al primo comma dell'articolo 1, mentre hanno diritto a tutte le altre indennità militari nella misura spettante al grado superiore, vale a dire al grado di maggiore.

Ciò ho voluto sottolineare particolarmente all'attenzione del senatore Palermo, presentatore del provvedimento, già approvato in altra riunione, a favore degli aiutanti di battaglia.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'indennità fissa annua di lire 400, computabile per la pensione, spettante ai primi capitani dell'Esercito, ai primi tenenti di vascello e ai primi capitani della Marina, della Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è elevata a lire 12.000.

Le pensioni ordinarie liquidate agli ufficiali di cui al precedente comma, cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate di ufficio, con effetto dal 1° luglio 1960 o dalla data di cessazione dal servizio se posteriore, considerando l'indennità suddetta nella nuova misura di lire 12.000 annue.

Agli ufficiali di cui al primo comma è dovuta l'indennità militare del grado superiore.

(È approvato)

Art. 2.

Ai maestri direttori dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di fi-

nanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è dovuta un'indennità di lire 9.700 mensili.

Ai sottufficiali vice direttori o capi musica dei Corpi musicali suddetti è dovuta una indennità giornaliera di lire 235, non cumulabile con l'indennità di specializzazione eventualmente spettante ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15. Per i sottufficiali della Marina l'indennità è soggetta alle riduzioni stabilite dall'articolo 3, secondo comma, della predetta legge.

(È approvato).

Art. 3.

Ai musicanti dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è dovuta la seguente indennità giornaliera:

- musicanti prime parti lire 107;
- musicanti seconde parti lire 86;
- musicanti terze parti lire 64.

(È approvato).

Art. 4.

Le indennità di cui al secondo comma dell'articolo 2 e all'articolo 3 non competono:

a) dopo i primi sei mesi di assenza dal servizio per motivi di salute dipendenti da causa di servizio;

b) durante le assenze dal servizio per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio;

c) durante le licenze straordinarie di qualunque durata;

d) durante le punizioni di rigore per il periodo di tempo nel quale le punizioni stesse sono effettivamente scontate;

e) durante le assenze ingiustificate;

f) durante il periodo di sospensione dalle speciali mansioni, ordinata con provvedimento ministeriale;

g) in ogni altro caso in cui lo stipendio o la paga non siano corrisposti o lo siano in misura ridotta.

(È approvato).

Art. 5.

Per i personali di cui agli articoli 2 e 3 sono soppresse le indennità e i soprassoldi spettanti alla data di entrata in vigore della presente legge per le cariche ricoperte o le mansioni svolte presso i rispettivi Corpi musicali.

(È approvato).

Art. 6.

Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano superato appositi corsi di abilitazione e di addestramento e che siano addetti, nei limiti previsti dalle vigenti tabelle organiche, al servizio dei radiocollegamenti, spettano, per i soli giorni di effettivo impiego nello speciale incarico, i seguenti soprassoldi:

Capistazione radiotelegrafisti:

marescialli e brigadieri lire 130;

vice brigadieri lire 110;

appuntati e carabinieri o guardie lire 85.

Operatori e telescriventi:

marescialli e brigadieri lire 100;

vice brigadieri lire 90;

appuntati e carabinieri o guardie lire 75.

Radiomontatori:

marescialli e brigadieri lire 100;

vice brigadieri lire 90;

appuntati e carabinieri o guardie lire 75.

4^a COMMISSIONE (Difesa)33^a SEDUTA (4 maggio 1961)

Per i personali del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, le tabelle organiche sono approvate con decreto, rispettivamente, dei Ministri delle finanze o dell'interno.

Sono soppressi i soprassoldi previsti dai numeri 30, 31 e 32 della tabella di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 14 agosto 1925, quali modificati dall'articolo 1 del regio decreto 21 ottobre 1926, n. 1946.

(È approvato).

Art. 7.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1° luglio 1960, fatta eccezione di quelle contenute nel terzo comma dell'articolo 1, che hanno effetto dal 1° luglio 1956.

(È approvato).

Art. 8.

Alla copertura dell'onere annuo di lire 135 milioni e 746.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61 sarà provveduto per lire 41 milioni e 413.000 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli nn. 114 (lire 243.750), 148 (lire 1.014.500), 158 (lire 1.073.500) e 242 (lire 39.081.250), dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio stesso e per lire 94.333.000 mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il ripetuto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento dell'Aeronautica militare » (1509)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento dell'Aeronautica militare ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

C O R N A G G I A M E D I C I, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, la Commissione è adeguatamente informata di quello che è presentemente l'ordinamento territoriale dell'Aeronautica militare. La I zona è quella di Milano, la II di Padova, la III di Roma, la IV di Bari; inoltre, vi sono i Comandi di aeronautica della Sardegna e della Sicilia.

Per ragioni di concentrazione e date anche le odierne esigenze di impiego, è sembrato opportuno effettuare la riduzione territoriale, operata col decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1959, n. 364, della zona aerea di Padova, che è stata limitata alla provincia di Padova, e dei Comandi di aeronautica della Sardegna e della Sicilia, limitati rispettivamente alle provincie di Cagliari e di Palermo.

Si potrebbe chiedere perchè col suddetto decreto non si era provveduto direttamente all'abolizione, invece che alla riduzione, degli accennati comandi di zona e di aeronautica. Ma è evidente che l'abolizione poteva essere stabilita soltanto per legge e, inoltre, si è voluto scegliere quella via anche per ragioni sperimentali.

Ora, con il disegno di legge in esame, si propone in via definitiva che i Comandi siano ridotti a tre e assumano la nuova denominazione di « Comandi di Regione aerea ». Non è precisato dove saranno le sedi, perchè ciò sarà stabilito mediante decreto presidenziale, su proposta del Ministro della difesa. Io mi permetto di sperare che Milano non sia trascurata.

C A I A T I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Posso fin d'ora anticipare la notizia che le tre sedi saranno Roma, Milano e Bari.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*.
La ringrazio di questa assicurazione. Gli onorevoli colleghi di questa Commissione, i quali hanno qualche volta la pazienza di ascoltarmi, sanno che io, pur amando molto la mia Milano, non sono tuttavia un « campanilista ». Però, per quanto riguarda l'argomento in discussione, mi pare che Milano — per la importanza delle sue industrie aeronautiche e di quelle dei centri vicini (basti pensare a Varese e a Sesto Calende), per il complesso delle fabbriche di telecomunicazioni e così via — abbia sempre una particolare validità dal punto di vista aeronautico. Rinnovo, pertanto, il mio ringraziamento all'onorevole Sottosegretario, per l'assicurazione data.

Nell'ambito dei tre comandi di Regione aerea potranno essere istituiti dei settori aerei, con decreto presidenziale.

La legge stabilisce che i Comandi di Regione aerea siano retti da generali di squadra aerea, mentre al comando dei settori aerei potranno essere designati generali di divisione o di brigata aerea.

Le nuove circoscrizioni territoriali comprenderanno: una direzione dei servizi del materiale e degli aeroporti; una direzione del demanio aeronautico; una direzione di commissariato aeronautico; una direzione delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo; una direzione delle armi e munizioni; una direzione di sanità; un centro leva e reclutamento.

Nell'articolo 4 è invece stabilito che fino a quando non si sarà provveduto a determinare la circoscrizione territoriale di ciascuno dei tre Comandi di Regione, la circoscrizione di detti Comandi sarà provvisoriamente costituita, rispettivamente, dai territori dei soppressi Comandi della I e II Zona aerea territoriale, dai territori della III Zona territoriale integrati del territorio del Comando aeronautico della Sardegna e, infine, dai territori della IV Zona territoriale e del Comando di aeronautica della Sicilia.

Il vostro relatore conclude proponendo la approvazione del disegno di legge.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si rimette alle conclusioni del relatore e lo ringrazia.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Sono istituiti, in luogo dei Comandi di zona aerea territoriale e di aeronautica, previsti dal regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, e successive modificazioni, tre Comandi di Regione aerea, retti da generali di squadra aerea.

(È approvato).

Art. 2.

La circoscrizione territoriale dei Comandi di Regione aerea e dei seguenti enti che da essi dipendono è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa:

una direzione dei servizi del materiale e degli aeroporti;

una direzione del demanio aeronautico;

una direzione di commissariato aeronautico;

una direzione delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo;

una direzione delle armi e munizioni;

una direzione di sanità;

un centro leva e reclutamento.

Con le stesse modalità, il territorio di circoscrizione di ciascun Comando di Regione aerea può essere ripartito in Comandi di settore aereo, retti da generali di divisione aerea o di brigata aerea.

La circoscrizione dei Comandi di aeronautica militare è stabilita con determinazione ministeriale.

(È approvato).

Art. 3.

Gli ufficiali generali comandanti di Regione e di Settore sono compresi negli organici dei rispettivi gradi.

Nulla è innovato quanto al numero dei funzionari destinati alle ispezioni sul funzionamento dei servizi contabili amministrativi, e surrogati nel ruolo organico ai sensi del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1748.

(È approvato).

Art. 4.

Fino a quando non sarà provveduto a determinare la circoscrizione territoriale dei Comandi di Regione aerea ai sensi del primo comma dell'articolo 2, la circoscrizione dei predetti Comandi sarà rispettivamente costituita dai territori dei soppressi Comandi della I e II Zona aerea territoriale, della III Zona aerea territoriale e di aeronautica della Sardegna, della IV Zona aerea territoriale e di aeronautica della Sicilia.

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio 1961.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale » (1510)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Faccio presente che la Commissione finanze e tesoro ha fatto sapere di non avere nulla da osservare per la parte di sua competenza.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*.
Onorevole Presidente, onorevoli senatori, mi

permetto di ricordare che nell'Arma aeronautica esistono due ruoli degli ufficiali piloti in servizio permanente navigante: uno è il ruolo normale, dove la carriera ha possibilità di sviluppo fino al grado di generale di squadra aerea, e l'altro è il cosiddetto ruolo naviganti speciale, in cui la carriera ha uno sviluppo ridotto, e cioè sino al grado di tenente colonnello.

Nel ruolo naviganti speciale possono essere ammessi, attraverso concorso, gli ufficiali di complemento piloti e i sottufficiali piloti in servizio permanente effettivo che abbiano compiuto, rispettivamente, tre e cinque anni di servizio come piloti e non abbiano superato il ventisettesimo anno di età.

Ora, è da tener presente che purtroppo in Italia, per ragioni di bilancio, non si sono ancora potute istituire scuole *ad hoc* per le diverse categorie di piloti.

C A I A T I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Esiste la scuola di Galatina, che è, per così dire, « onnicomprensiva ».

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*.
Appunto; e questo stato di cose ha portato alla conseguenza che gli ufficiali di complemento e i sottufficiali che aspiravano a passare ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale non riuscivano — per i ritardi che avvenivano e avvengono, dato il grande afflusso, nell'ammissione e nello svolgimento dei corsi presso la scuola — a raggiungere il periodo minimo di permanenza in servizio entro il limite di età stabilito.

Si propone, pertanto, con il disegno di legge in esame, una cosa molto semplice: e cioè che il periodo di servizio come pilota, per essere ammessi ai concorsi a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti speciale, sia ridotto da tre a due anni per gli ufficiali piloti di complemento, e da cinque a quattro anni per i sottufficiali in servizio permanente. Nel secondo anno l'ufficiale di complemento non deve avere riportato una qualifica inferiore a « scelto ». Inoltre nell'articolo 3, per sanare le situazioni

4^a COMMISSIONE (Difesa)33^a SEDUTA (4 maggio 1961)

pregresse, si stabilisce che fino a due anni dall'entrata in vigore del provvedimento possono partecipare ai concorsi gli ufficiali piloti di complemento che non abbiano superato la età di 34 anni.

Nell'articolo 2 si stabilisce, invece, che il numero dei componenti la Commissione esaminatrice dei concorsi sia elevato da tre a cinque, in relazione al numero e alla complessità delle materie d'esame.

L'articolo 4 concerne l'onere annuo, di lire centomila, derivante dall'aumento del numero dei componenti la suddetta Commissione giudicatrice, al quale onere si farà fronte con gli stanziamenti ordinari del capitolo 6 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1960-61 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

In verità, tenendo conto dell'entrata in vigore del provvedimento, si dovrebbe parlare dell'esercizio 1961-62, ma credo, data l'esiguità della somma, che non sia il caso di porre la questione.

Chiedo pertanto alla Commissione di voler dare la sua adesione, votando a favore del disegno di legge.

C A I A T I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo concorda con il relatore e si rimette alle decisioni della Commissione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il periodo di servizio stabilito dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1952, n. 989, per la partecipazione degli ufficiali piloti di complemento e dei sottufficiali piloti in servizio permanente ai concorsi per il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale è ridotto rispettivamente a due e quattro anni.

Nel secondo anno l'ufficiale di complemento non deve aver riportato qualifica inferiore a « scelto ».

(È approvato)

Art. 2.

L'articolo 4 della legge 5 luglio 1952, numero 989, è sostituito dal seguente:

« La Commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale è nominata con decreto del Ministro della difesa ed è composta di un ufficiale generale o colonnello del ruolo naviganti normale, presidente, e di quattro ufficiali superiori del ruolo naviganti normale, membri. Della Commissione fa pure parte con funzioni di segretario senza diritto a voto, un funzionario della carriera direttiva con qualifica non superiore a consigliere di 1^a classe ».

(È approvato).

Art. 3.

Fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge il limite di età per la partecipazione degli ufficiali piloti di complemento ai concorsi per il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale è elevato a 34 anni.

(È approvato).

Art. 4.

All'onere annuo di lire 100.000 derivante dall'applicazione del precedente articolo 2 sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo 6 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1960-61 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Guadalupi ed altri; Durand de la Penne; Spadazzi ed altri; Colitto; e Romano Bruno ed altri: « Norme modificative ed integrative della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze Armate » (1482) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Guadalupi, Ghislandi, Bertoldi, Lenoci, Albarello, Landi, Pigni; Durand de la Penne; Spadazzi, Basile, Simonacci, De Vita Francesco, Tantalò, Alpino, Lattanzio, Preziosi Olindo, Nicosia, Bignardi, Scarlato, Manco, Angrisani, Mattarelli Gino, Di Luzio; Colitto, Romano Bruno, Casalnuovo, Preziosi Olindo: « Norme modificative ed integrative della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle

categorie in congedo delle Forze armate », già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè ho avuto notizia che saranno presentati, da alcuni senatori, numerosi emendamenti a questo disegno di legge, ritengo opportuno nominare una Sottocommissione, che procederà ad un esame preliminare delle varie proposte di modificazione.

Detta Sottocommissione sarà composta da me, dal senatore Jannuzzi, relatore, e dai senatori Marazzita, Palermo e Vaccaro, e si riunirà mercoledì 10 maggio alle ore 11, con l'assistenza del Sottosegretario di Stato per la difesa Caiati.

Se non si fanno osservazioni, rinvio pertanto la discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari